



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

numero **80** del **07-10-2009**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.

In data 07-10-2009 alle ore 17:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FRATIANNI VINCENZO	SINDACO	Presente
2	MARCHEGGIANI ANGELO	VICESINDACO	Presente
3	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
4	PILLA GIACOMO	ASSESSORE	Presente
5	MASTROGIUSEPPE GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale ZAPPITELLI MARIA STELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, FRATIANNI VINCENZO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il quale prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

il successivo comma 56 così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il quale prevede che con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale;

tenuto conto:

che il novellato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

considerato:

che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto;

che è necessario pertanto munirsi di un regolamento che fissa i limiti, i criteri, le modalità ed il limite massimo di spesa annua per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, procedendo all'integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visto che il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni predisposto dal competente ufficio esterni fa riferimento alle attività istituzionali previste per legge o previsti in documenti di programmazione approvati dall'Ente: relazione previsionale e programmatica;

preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2008/2010 allegata al bilancio di previsione 2008 recante i programmi che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2008;

ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Responsabili dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

ritenuto che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

preso, altresì, atto che del presente Regolamento è stata data informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali con nota n. 3136 del 30/06/2008;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

visto il D.L. 25/06/2008 n. 112;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

- 1) **di approvare**, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni con contratti di collaborazione autonoma, composto da n. 16 (sedici) articoli che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che competerà agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni con contratti di collaborazione autonoma, ricorrendone i presupposti;
- 3) **di inserire** il presente regolamento nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) **di trasmettere** il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008);

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, ed integra il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in attuazione dell'art. 3 comma 56 della legge 24/12/2007 n. 244.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2229 e seguenti del codice civile.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)

del Servizio

1. Il Responsabile dell'ufficio del personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
5. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento.
6. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

Art. 3 "verifica della rispondenza dell'affidamento dell'incarico al programma approvato dal consiglio"

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
 - g) criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Per incarichi di importo complessivo lordo non superiore ad € 5.000,00, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. Il Responsabile dell'Ufficio personale per la valutazione dei curricula presentati, può avvalersi anche di una commissione tecnica interna appositamente costituita, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta, della quale faccia parte, a titolo gratuito, il Responsabile dell'Ufficio che utilizzerà la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori;
- ai rapporti di lavoro subordinato;
- agli incarichi disciplinati dall'art. 90 del D. lgs. 267/2000;

Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi, non può essere superiore ad €. 15.000,00;

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile del servizio competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, ma con apposito provvedimento della Giunta Provinciale, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando le procedure di selezione sono andate deserte;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, quantificabili in non più di sessanta giorni non prorogabili, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

Art. 10 (Incompatibilità)

Al collaboratore non può essere affidato più di un incarico presso l'Ente.

Art. 11 (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione, con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

4. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

5. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12 (Registro degli incarichi)

1. Anche ai fini di cui al precedente art. 9, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

Art. 13 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune;

2. Un estratto del medesimo sarà trasmesso, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.

Art. 14 (Norme transitorie e finali)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme equiordinate con esso incompatibile.